

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 557-A)

(Urgenza)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE CREPELLANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

NELLA SEDUTA DEL 29 APRILE 1964

Comunicata alla Presidenza il 9 settembre 1964

Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati
dai Paesi africani

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge presentato dal Ministro dell'interno nella seduta del 29 aprile 1964, ha una precisa e ristretta finalità: quella di sostituire la data di scadenza delle provvidenze assistenziali a favore dei profughi e dei rimpatriati che la legge 14 ottobre 1960, n. 1219, aveva fissato al 31 dicembre 1963.

Come è noto, il fenomeno dei cittadini italiani, emigrati in Paesi africani, costretti per eventi politici o per drastiche disposizioni degli ordinamenti interni dei Paesi ospitanti, a rientrare nella madre patria e a cercare qui nuove ragioni di vita e nuovi mezzi di sussistenza, anzichè esaurirsi nel termine indicato, si è accentuato e si è fatto più complesso e difficile. Basti pensare ai nuovi avvenimenti della Tunisia, in cui diverse migliaia di italiani, che avevano colà trovato lavoro e col lavoro erano riusciti a formarsi piccole fortune, sono state messe nella condizione di abbandonare terre e lavoro e di rientrare nei Paesi di origine sprovvisti di mezzi e forti solo della loro capacità lavorativa.

Il Governo ha continuato, oltre la data del 31 dicembre 1963, a prestare l'assistenza prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni; ma a convalidare tale attività e a provvedere per le esigenze future, anche in vista della formazione dei bilanci, si rendeva e si rende necessario spostare la data di cessazione delle provvidenze in atto.

Naturalmente, il disegno di legge, anche se contenuto in questi limiti puramente temporali, ha richiamato l'attenzione della 1^a Commissione, cui il disegno di legge era stato assegnato in sede deliberante, sull'intero problema delle forme e del contenuto dell'assistenza ai connazionali profughi o rimpatriati dai Paesi africani, e non è stato difficile rilevare deficienze e insufficienze alle quali occorre porre rimedio, perchè la sorte di questi connazionali, al rientro in Patria, non sia altrettanto gravosa di quella che hanno inteso sfuggire, abbandonando i Paesi stranieri.

È su questo argomento che, in sede di Commissione, si è svolta prevalentemente

la discussione, convenendo peraltro tutti i Senatori, quali con più quali con meno comprensione delle difficoltà, anche di ordine finanziario, sulla necessità di una nuova e pure urgente regolamentazione della materia.

I senatori appartenenti ai partiti di maggioranza, al fine di conciliare le due esigenze, dell'approvazione del disegno di legge in esame e della nuova regolamentazione della assistenza, proposero un ordine del giorno, col quale si invitava il Governo a presentare, nel più breve termine possibile, un nuovo provvedimento che, coordinando l'intera materia, prevedesse in particolare: la permanenza dei profughi nei centri di raccolta, anche, se necessario, oltre i 15 giorni previsti dalla legge; l'assistenza sanitaria fino al reinserimento in Italia nel processo produttivo; un congruo aumento del sussidio di 500 lire previsto dall'articolo 2 del disegno di legge per chi avesse superato i 65 anni; l'uniformità del premio di primo « stabilimento », che dovrebbe essere esteso agli assistiti fuori dai centri di raccolta; l'aumento della percentuale per gli alloggi, di cui all'articolo 3 del disegno di legge.

Ma nè la volontà manifestata in questo ordine del giorno, nè le assicurazioni date in proposito dal rappresentante del Governo presente alla discussione, hanno tranquillizzato i colleghi della minoranza di parte comunista, i quali, valendosi della facoltà prevista dal Regolamento, hanno chiesto la rimessione in Assemblea del disegno di legge.

La maggioranza della Commissione non ha ritenuto di poter accogliere gli emendamenti proposti dai colleghi della minoranza, appunto perchè essi, comportando maggiori finanziamenti, non potevano essere valutati se non nel quadro generale del riordinamento e dell'ampliamento delle provvidenze assistenziali in questione.

La maggioranza della Commissione ha, peraltro, ravvisato l'opportunità di spostare ancora più avanti la data di scadenza degli interventi a favore dei profughi, non illudendosi che il fenomeno, già grave e tuttavia pieno ancora di incognite per il futuro, possa esaurirsi entro il 31 dicembre 1965.

Conseguentemente ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea la sostituzione della data del 31 dicembre 1965, tanto nel primo come nel secondo comma dell'articolo 1, con quella del 31 dicembre 1967.

All'articolo 3, che proroga le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla riserva dell'aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi delle case popolari, dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, ha proposto di sostituire la scadenza del 31 dicembre 1966, con quella del 31 dicembre 1968, appunto in considerazione delle maggiori difficoltà in cui si trovano le famiglie rimpatriate a raggiungere una sistemazione definitiva e permanente.

Aderendo infine al suggerimento contenuto nel parere della 5^a Commissione permanente — Finanze e tesoro — per una migliore formulazione dell'articolo 4 circa la copertura della spesa, si propone il seguente testo:

« All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte per l'anno finanziario 1963-64 con i fondi iscritti ai capitoli 169 e 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica; per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 con i fondi iscritti ai capitoli 171 e 174 dello stato di previsione di spesa relativo al detto semestre; per gli anni successivi con gli stanziamenti che saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa ».

In considerazione dell'esigenza di normalizzare l'attività svolta dal Ministero dell'interno in questo campo della pubblica assistenza, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, pur riconfermando la raccomandazione al Governo di procedere nel più breve termine possibile al riordinamento della materia e all'adeguamento delle provvidenze in relazione al fine del più rapido reinserimento dei cittadini rimpatriati o rimpatriandi nella comunità nazionale.

CRESPELLANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PRESENTATO DAL GOVERNO

Art. 1.

L'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, prorogata e modificata con le leggi 17 luglio 1954, n. 954, 27 febbraio 1958, n. 173, 14 ottobre 1960, n. 1219, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 1319, è prorogata fino al 31 dicembre 1965.

È del pari, prorogata fino al 31 dicembre 1965 l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, prevista dalla citata legge 4 marzo 1952, n. 137. Detta assistenza, a carico del Ministero dell'interno, spetta ai profughi e ai rimpatriati limitatamente al periodo in cui essi fruiscono delle provvidenze di cui al comma precedente e all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

Gli assistiti nei centri di raccolta o nel centro di smistamento, che abbiano superato il 65° anno di età o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, che non siano titolari di redditi, nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e si trovino in condizioni di abbandono, potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, all'atto delle dimissioni dai predetti centri ed in luogo della liquidazione del premio di primo stabilimento e del sussidio per sei mesi previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, il ricovero in idonei istituti, oppure un sussidio giornaliero di lire 500, anche oltre il termine del 31 dicembre 1965 e fino a che sussista lo stato di bisogno.

Il ricovero di cui al precedente comma avverrà previa stipulazione da parte del Ministero dell'interno di apposite convenzioni e verso corresponsione di una retta giornaliera omnicomprensiva di lire 500 *pro capite*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

L'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, prorogata e modificata con le leggi 17 luglio 1954, n. 954, 27 febbraio 1958, n. 173, 14 ottobre 1960, n. 1219, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 1319, è prorogata fino al 31 dicembre 1967.

È del pari, prorogata fino al 31 dicembre 1967 l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, prevista dalla citata legge 4 marzo 1952, n. 137. Detta assistenza, a carico del Ministero dell'interno, spetta ai profughi e ai rimpatriati limitatamente al periodo in cui essi fruiscono delle provvidenze di cui al comma precedente e all'articolo 2 della presente legge.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo presentato dal Governo*)

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla riserva dell'aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi delle case popolari, dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, sono prorogate fino al 31 dicembre 1966.

Art. 4.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla riserva dell'aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi delle case popolari, dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, sono prorogate fino al 31 dicembre 1968.

Art. 4.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte per l'anno finanziario 1963-64 con i fondi iscritti ai capitoli 169 e 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica; per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 con i fondi iscritti ai capitoli 171 e 174 dello stato di previsione di spesa relativo al detto semestre; per gli anni successivi con gli stanziamenti che saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa.